

Buongiorno,

sono **Ciro Acampora**, dottore commercialista in Napoli. Da diversi anni seguo professionalmente aziende, italiane e non, impegnate nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il settore delle fonti rinnovabili è un settore giovane e sempre più talune problematiche di carattere fiscale tendono ad incidere sulla formazione del bilancio e sulla corretta determinazione del carico fiscale.

È fatto noto che negli ultimi anni il legislatore fiscale cerca sempre più di collegare la determinazione del carico fiscale alla rappresentazione contabile che l'azienda dà dei fatti di gestione.

Al riguardo una fattispecie che sta creando non pochi problemi riguarda la conclusione a cui è giunto di recente l'erario e cioè di considerare come immobili gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonte rinnovabile.

Questa conclusione ha indotto il fisco ad applicare agli impianti acquisiti in leasing la stessa disciplina dei leasing immobiliari, ai fini ICI il dover accatastare gli impianti con attribuzione di rendita ecc.. A questo punto rimane aperta la questione della tassazione ai fini della disciplina delle società di comodo. Quest'ultima disciplina nell'andare a dettare i criteri da seguire nella determinazione del reddito minimo delle aziende fa espresso riferimento a taluni beni aziendali (titoli, immobili, impianti ecc.) ai quali applicare un coefficiente di determinazione di ricavi minimi prima e di redditività poi.

Ai beni aziendali vengono applicati dalla disciplina sulle società di comodo diversi coefficienti in particolare viene applicata agli immobili una aliquota del 6% ed agli impianti una aliquota del 15%. È evidente, dunque che assume rilevanza la loro classificazione in bilancio.

	test operatività (A)	Reddito minimo (B)
Titoli e crediti	2%	1,5%
Immobili ed altri beni	6%	4,75%
Immobili A10	5%	4%
Immobili abitativi	4%	3%
Altre immobilizzazioni	15%	12%
Beni piccoli comuni abit < 1000	1%	0,9%

In particolari i ricavi presunti vengono individuati attraverso l'applicazione dei coefficienti della colonna (A) ai beni di impresa. Qualora i ricavi effettivamente conseguiti sono inferiori a quelli così determinati il reddito minimo si determina applicando ai medesimi beni i coefficienti della colonna (B).

Ciò brevemente premesso ed esemplificato mi chiedo se non sia il caso di approfondire la classificazione in bilancio degli impianti impiegati nella produzione di energia elettrica. Nella versione vigente dell'OIC 16, infatti, essi vengono classificati nella voce BII. Si potrebbe invece considerare di destinarli alla voce fabbricati industriali? Al riguardo, segnalo che hanno già questa destinazione le condotte forzate usate al servizio degli impianti idroelettrici.

Sempre sul punto segnalo studi recenti del consiglio notarile che avallano la tesi del fisco circa la natura immobiliare degli impianti in questione.

Qualora riteneste di approfondire la tematica che vi sottopongo mi rendo disponibile a fornirvi la mia esperienza acquisita in tema di fonti rinnovabili.

Vi ringrazio ed auguro buon lavoro.

Ciro Acampora